

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione del credito Ires ante consolidato e utilizzo in compensazione

di Fabio Landuzzi

Le tre **risposte** in successione – rispettivamente le **nr. 49, 50 e 51** – che sono state **pubblicate dall'Agenzia delle Entrate** in tema di *“adempimenti fiscali nell'ambito di un consolidato nazionale”* contengono, nella parte conclusiva dei documenti, anche un'interessante precisazione in merito all'utilizzo in **compensazione di eccedenze a credito Ires** maturate da una società **prima della sua opzione per l'adesione al consolidato fiscale**, e da questa **cedute ai sensi dell'[articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#)** ad altra società appartenente al medesimo gruppo.

La questione dibattuta verteva in modo particolare sul fatto se, tanto la **società cedente** quanto la **società cessionaria** di tale eccedenza a credito di Ires, dovessero computare l'utilizzo di tale importo in compensazione nel **limite annuo complessivo di 700 mila euro**, anche nel caso in cui – per la cessionaria del credito stesso – l'utilizzo di tale credito ricevuto fosse avvenuto in **compensazione con un proprio debito Ires**.

In via generale, la cessione delle eccedenze a credito Ires nell'ambito del gruppo è efficace nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a condizione che essa avvenga mediante **indicazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro RK)** degli estremi dei cessionari e degli importi ceduti, ex [articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#). Per effetto della cessione, la cessionaria acquisisce in modo **irreversibile la titolarità del credito ricevuto**, tanto che non sono consentite altre cessioni della stessa eccedenza ricevuta, se non nell'ambito del consolidato fiscale.

Tali crediti risultano quindi parificati quanto alla loro natura a quelli prodotti autonomamente dalla società; ne deriva perciò che **l'eccedenza a credito di Ires** formata sulla cedente **si conferma eccedenza a credito di Ires anche presso la cessionaria**, senza che il trasferimento ne alteri la natura.

L'**Agenzia delle Entrate**, nelle risposte menzionate, fornisce quindi le **seguenti indicazioni**:

- per la **società che trasferisce la propria eccedenza di Ires a credito** (generata prima della sua opzione per il regime del consolidato fiscale, in cui essa opera quale consolidante) secondo la procedura di cui all'[articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#), **l'importo di tale eccedenza ceduta non si computa nel limite** annuo massimo **dei 700 mila euro** utilizzabili in compensazione “orizzontale”.

Con l'occasione, si può ricordare inoltre che l'Amministrazione Finanziaria, nella [circolare](#)

[53/E/2004](#), al par. 5.1, aveva già chiarito che **l'eccedenza a credito di Ires ante consolidato**, per la parte **trasferita alla consolidante, non sconta il limite massimo di compensazione** dei 700 mila Euro, poiché essa è vista come una modalità “interna” di utilizzo del credito; alla stessa conclusione rinvia anche la successiva [circolare AdE 35/E/2005](#).

Il limite dei 700 mila euro, invece, vale nel caso in cui si tratti di **trasferimento nel consolidato fiscale di eccedenze a credito pregresse per altri tributi** trasferite per la compensazione con il debito Ires del consolidato, stante il richiamo contenuto nell'[articolo 7, comma 1, lett. b\), D.M. 01.03.2018](#).

- per la **società cessionaria** dell'eccedenza Ires a credito trasferitale [ex articolo 43-ter P.R. 602/1973](#), laddove l'utilizzo in **compensazione** avvenga contro il **proprio debito Ires**, si realizza **una compensazione “verticale”** così che **non ricorre il vincolo della misura massima di Euro 700 mila**; diversamente, **tale limite ricorre** nel caso in cui la cessionaria dovesse utilizzare l'eccedenza a credito Ires ricevuta per **compensare propri debiti per tributi diversi dall'Ires**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)